



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-468/19, 13 febbraio 2020, ECLI:EU:C:2020:97	Regione Veneto contro HD	Sesta Sezione	Rinvio pregiudiziale	ITA	Secondo grado (Commissione Tributaria Regionale per il Veneto)	-	Ordinanza	-	Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Veicoli storici – Trattamento fiscale non omogeneo all'interno di uno stesso Stato membro – Situazione puramente interna – Irricevibilità manifesta

- Diritto secondario - Principi - Dazi doganali

Questioni pregiudiziali

- «1) Dica la Corte di Giustizia se per l'individuazione dei "beni culturali" oggetto dell'articolo 36 TFUE vada utilizzato il criterio dettato dall'articolo 2, punto 1, della direttiva 2014/60 (...), secondo cui determinante è la definizione di essi data dalla normativa nazionale.
- 2) Dica inoltre se la tutela accordata dall'articolo 36 TFUE ai "beni culturali" ricomprenda e si estenda anche ai "veicoli d'epoca" di cui alla direttiva 2000/53 (...).
- 3) Dica poi se, conseguentemente, il diritto comunitario sopra richiamato prenda in considerazione per le finalità di tutela che gli sono proprie, anche i veicoli che l'ordinamento italiano qualifica come "di interesse storico e collezionistico" in ragione del dovere di conservazione della loro originalità.
- 4) Dica ancora se la funzione di protezione dei "beni culturali", tra cui i "veicoli d'epoca", contemplata dall'articolo 36 TFUE, ed evocata dall'articolo 2, punto 1, della direttiva 2014/60 (...) oltre che dal decimo considerando della direttiva 2000/53 (...), alla luce del contenuto di cui al punto 26 [della Risoluzione del Parlamento europeo sul programma di azione europea per la sicurezza stradale, approvato il 29 settembre 2005, possa essere interpretata nel senso che essa ammette e consente agli Stati un trattamento [di] esenzione fiscale discriminatorio, in quanto limitato soltanto ai veicoli "di particolare interesse storico e collezionistico", pur in presenza di un'esenzione fiscale più ampia, accordata a tutti i veicoli "di interesse storico e collezionistico" in alcune aree del territorio nazionale per effetto di leggi regionali e provinciali applicabili soltanto nelle stesse.
- 5) Nel caso in cui alla precedente domanda sia data risposta negativa, dica la Corte se la citata normativa europea consenta comunque trattamenti fiscali deteriori e discriminatori previsti da legge dello Stato per i "veicoli di interesse storico e collezionistico" a causa della loro stessa vetustà che aumentano il carico fiscale a causa delle emissioni maggiormente inquinanti, così riducendone la protezione, inibendone la valorizzazione e disincentivandone la stessa conservazione.
- 6) Dica se il principio di libera circolazione delle merci, consacrato dagli articoli 52, comma 2, TUE e 30 TFUE, ed il correlato divieto di misure equivalenti a dazi, alla luce dei criteri elaborati in proposito dalla giurisprudenza [della] Corte di giustizia, consenta allo Stato membro di sottoporre i veicoli di riconosciuto "interesse storico e collezionistico" ad un trattamento fiscale discriminatorio e non omogeneo su tutto il territorio nazionale, che va a colpire i trasferimenti di proprietà dello stesso veicolo da soggetto residente in [una parte del] territorio statale esente fiscalmente a soggetto residente in [una parte del] territorio statale in cui il tributo è invece previsto.
- 7) Dica ancora se gli articoli 18, 19, 20, 21, 45, 49 TFUE a tutela delle libertà fondamentali garantite nello spazio comune europeo ed il divieto di discriminazione diretta ed indiretta di cui alla direttiva 2000/43 (...), ostino a trattamenti fiscali deteriori e discriminatori all'interno dello Stato membro che differenzino e penalizzino i proprietari di veicoli di interesse storico e collezionistico soltanto in base al loro luogo di residenza.
- 8) Dica infine se i principi di libertà, autonomia ed indipendenza dei giudici, affermati e tutelati dall'articolo 2 TUE nello spazio comune europeo a garanzia del "giusto processo", consentano allo Stato membro di impedire con legge ai giudici di riconoscere autonomamente il carattere di "particolare interesse storico e collezionistico" di un autoveicolo ai fini di stabilire se lo stesso sia o meno fiscalmente esente, obbligandolo a tener conto soltanto delle determinazioni al riguardo adottate da un soggetto privato incaricato di ciò in via esclusiva».

Dispositivo

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria regionale del Veneto (Italia), con decisione del 10 giugno 2019, è manifestamente irricevibile.

Nota redazionale

Con l'ordinanza del 13 febbraio 2020, resa nell'ambito della causa C - 468/19, la Sesta Sezione della Corte di Giustizia UE ha dichiarato manifestamente irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla CTR del Veneto vertente sull'interpretazione dell'art. 2 e dell'art. 52, par. 2, TUE nonché dell'art. 30 TFUE e dell'art. 36 TFUE, letto in combinato disposto con l'art. 2, punto 1, della direttiva 2014/60/UE, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il Reg. (UE) n. 1024/2012, e con il considerando 10 della direttiva 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso, nonché sull'interpretazione degli artt. da 18 a 21, 45 e 49 TFUE, letti in combinato disposto con la direttiva 2000/43/CE, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.

La controversia domestica traeva origine dall'impugnazione da parte di una persona fisica di un'ingiunzione di pagamento della tassa di possesso di un autoveicolo per il 2008, ritenuta non dovuta perché veicolo avente più di 20 anni.

Secondo il diritto italiano, due categorie di veicoli potevano beneficiare dell'esenzione dalla tassa di possesso automobilistico. L'art. 63, co. 1, della legge n. 342/2000 prevedeva l'esenzione da tale tassa per i veicoli aventi più di 30 anni, in base all'elenco dei periodi di costruzione dei veicoli tenuto dall'Automotoclub Storico Italiano ("ASI"). Il comma 2 del medesimo articolo prevedeva l'esenzione dalla tassa in parola per i veicoli aventi più di 20 anni e ritenuti «di particolare interesse storico e collezionistico».

Il dubbio - che ha indotto la CTR del Veneto a sollevare la questione pregiudiziale - riguardava quindi la qualificazione quale bene "di particolare interesse storico e collezionistico" del veicolo in questione, requisito non ritenuto sussistente dalla Regione Veneto.

In particolare, con le sue questioni prima, seconda, terza, quarta e quinta, il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se e in quale misura i veicoli d'epoca fossero protetti in quanto beni culturali dall'articolo 36 TFUE, interpretato alla luce del considerando 10 della direttiva 2000/53, dell'articolo 2, punto 1, della direttiva 2014/60 e del punto 26 della Risoluzione del Parlamento europeo sul programma d'azione europeo per la sicurezza stradale.

Ebbene, la Corte di Giustizia UE, dopo aver dichiarato l'inapplicabilità degli artt. da 34 a 36, TFUE, al regime fiscale in discussione nel procedimento principale, essendo tali norme applicabili solo in caso di esistenza di una restrizione quantitativa all'importazione o all'esportazione, ha ritenuto altresì inapplicabili le direttive 2000/53 e 2014/60.

Analogamente, la Corte di Giustizia ha ritenuto non valutabile la questione nemmeno alla luce dell'art. 30 TFUE, in quanto alla tassa di possesso di cui al procedimento principale non può essere attribuito un effetto equivalente a un dazio doganale, visto che non è applicabile ai veicoli a causa dell'attraversamento di una frontiera, e dell'art.110 TFUE, in quanto la tassa non costituisce una discriminazione nei confronti di prodotti provenienti da Stati membri diversi.

In definitiva, la Corte di Giustizia UE ha dichiarato manifestamente irricevibile la questione perché non "presenta alcun collegamento con il diritto dell'Unione".